



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105, recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica al regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 13-07 con la quale sono state integralmente confermate le misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 12-03;

VISTO il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio del 20 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 24/1 del 28 gennaio 2014 con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2014, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.950,42 tonnellate;

VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 28 giugno 2014, recante, per l'annualità 2014, la ripartizione, tra i vari sistemi di pesca, del predetto massimale; nonché l'individuazione della cosiddetta quota non divisa (UNCL), pari a 59,19 tonnellate;

VISTO il paragrafo 32 della menzionata raccomandazione ICCAT n. 13-07 che non consente l'effettuazione di ulteriori catture accessorie (*by-catch*) in caso di esaurimento del contingente preventivamente assegnato per la loro copertura;

VISTO l'articolo 35, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009 che impone agli Stati membri di fissare la data a partire dalla quale, a seguito del raggiungimento dello sforzo massimo consentito relativo ad un determinato tipo di pesca, ne dispone l'interruzione immediata;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il decreto direttoriale n. 10840 del 13 maggio 2014, con il quale questa Direzione generale, nell'approvare le disposizioni applicative per la campagna di pesca 2014, si è riservata, ai sensi per gli effetti del richiamato articolo 35, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009, la facoltà di disporre l'interruzione immediata di qualsivoglia attività di pesca del tonno rosso, in caso di esaurimento del contingente di cattura ad essa assegnato;

CONSIDERATO che, alla data del presente decreto, i dati complessivi di cattura pervenuti a questa Amministrazione evidenziano che il livello della pesca accessoria (*by-catch*) di tonno rosso, derivante da catture conformi e non alla vigente normativa in materia, ha raggiunto il predetto massimale (pari a 59,19 tonnellate), inizialmente assegnato come quota non divisa (UNCL) dal richiamato decreto ministeriale 8 maggio 2014;

RITENUTO di dover interrompere, anche in applicazione del principio precauzionale, il prelievo accessorio (*by-catch*) della risorsa tonno rosso al fine di tutelare la risorsa stessa e di non incorrere in violazioni che possono comportare l'applicazione di misure sanzionatorie da parte dei preposti organismi comunitari ed internazionali;

DECRETA

Articolo unico

1. È fatto divieto di effettuare catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, a decorrere dalla data di affissione del presente provvedimento all'albo delle Autorità Marittime che devono provvedervi entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 13 settembre 2014.
2. I contravventori al divieto di cui al precedente comma 1, sono sanzionati, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, in premessa citato.
3. Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 32 della raccomandazione ICCAT n. 13-07, in premessa citato, non sono sanzionabili le catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, a condizione che gli esemplari interessati siano ancora vivi e rigettati in mare.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 giorni dall'avvenuta affissione, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 12 SET 2014


Riccardo Rigillo
Direttore Generale